



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA P.S.

Divis. Aff. Con. E Riserv.  
Sez. III

N. 31398

Roma, li 8 Agosto 1926

AI SIGNORI PREFETTI DEL REGNO

OGGETTO: Carovane di zingari.

E' intondimento di questo Ministero che l'operazione del territorio nazionale dalla presenza di carovane di zingari, di cui è superfluo ricordare la pericolosità nei riguardi della sicurezza o dell'igiene pubblica, venga sollecitamente condotta a compimento e mantenuta poi con le misure atte a impedire ogni tentativo che possa frustrare l'opera compiuta.

I RR. Consolati hanno da tempo ricevuto istruzioni dal Ministero degli Affari Esteri perchè rifiutino generalmente ogni specie di visto per l'Italia a zingari sia riuniti in carovane, sia isolati, o comunque non facciano luogo alla concessione se non previa autorizzazione ministeriale: così che è da ritenere che praticamente il rilascio del visto si ridurrà a casi eccezionali, e per il solo transito attraverso l'Italia, con divieto di soggiorno.

Questo Ministero, a tale riguardo, ha interessato ancora recentemente il Ministero degli Affari Esteri affinché la concessione dei visti di transito sia sempre subordinata ad accertamenti che diano piena garanzia dell'effettivo intendimento o possibilità da parte degli zingari di raggiungere il territorio di loro definitiva destinazione.

Oltre a ciò, giusta le disposizioni da tempo impartite, resta commesso agli Uffici di frontiera di respingere in via di massima gli zingari, anche se muniti di regolari documenti, al respingimento dovrà essere effettuato ogni qual volta non sia sicuramente esclusa la possibilità di un prolungato soggiorno, o quando il transito stesso, per qualsiasi considerazione, non si possa presumere rapido e scevro di inconvenienti.

Fondamentalmente, la prevenzione che noi figuriamo della sicurezza pubblica si mantiene verso gli zingari o per cui si tende ad escludere la loro presenza dall'Italia, è causata dalla loro ben nota o caratteristica abitudine di vita in carovane vagabonde, o dalla oziosità che fomenta ed agevola l'accattonaggio e la perpetrazione di vari reati, rendendone difficile la repressione. Privi del carreggio o del disordinato materiale di cui vanno generalmente munite, le carovane perderebbero la possibilità è la ragione stessa dei loro promiscui aggruppamenti e della loro nomade attività, e non offrirebbero più particolare motivo di interesse per le Autorità di P.S. Colpire nel suo fulcro l'organismo zingaresco è la via indubbiamente migliore per mettere fine alla sua indesiderabile attività: perciò gli uffici di frontiera dovranno in ogni caso respingere le carovane che si presentino con il solito corredo di animali, carri, o masserizie: ammetteranno al transito solo quelle che - ferma la predetta condizione - siano munite o si muniscano al più presto, e - in quanto sia possibile - alla stazione stessa di frontiera, dei documenti di viaggio (biglietti ferroviari, o fogli d'imbarcazione rilasciati da Società di Navigazione italiane o rappresentate in Italia), e siano provviste di passaporti già vistati dai Consolati degli Stati che dovranno successivamente traversare e di quello di destinazione. Devrà essere inoltre provveduto alle convenienti segnalazioni, affinché il viaggio sia contenuto nei limiti di tempo e nell'itinerario preavvisati.

Può accadere tuttavia che, soprattutto passando il confine in gruppetti o individui isolati, carovane di zingari riescano temporaneamente a riunirsi in alcune località del Regno; ed è ancora da tener conto di qualche carovana di cui consta attualmente la presenza.

E poiché in tali casi non riesce agevole l'allontanamento, conviene che, prima dell'avvicinamento al confine, sia esperito dall'Autorità del luogo in cui avviene il fermo, ogni provvedimento atto a facilitare l'opera conclusiva degli Uffici di confine: ossia la provvisione, se possibile, di documenti o mezzi da parte dei Consolati competenti; e l'interessamento, in opportuna forma, delle SS. LL., inteso ad ottenere che le carovane si disfacciano del miserabile materiale che troppo facilmente si segnala al respingimento da parte della Polizia dello Stato verso cui si intende avviarlo. Resta inteso che sui singoli casi le SS. LL. non ometteranno di promuovere le determinazioni ministeriali, formulando le opportune proposte.

Si attende un cenno di ricevimento.

per il MINISTRO

